

## D.G. Agricoltura

D.d.s. 21 settembre 2017 - n. 11374

**Bando operativo per l'attuazione della «Misura Regionale di sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura» ai sensi della d.g.r. n. 6860 del 12 luglio 2017**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE  
E SVILUPPO DELL'APPROCCIO LEADER

Visti:

- la legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, «*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*», il cui art. 13, comma 2, lettera i) prevede l'attuazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006, e in particolare l'articolo 23, «*Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola*» con cui si dispone che possano essere finanziati i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, periodo di ferie, congedo di maternità, congedo parentale e in caso di decesso;
- in particolare:
  - la durata della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo per maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso;
  - gli aiuti non comportano pagamenti diretti al beneficiario e sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola;
  - i servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni e organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio;
- la d.g.r. n. 6860 del 12 luglio 2017 avente ad oggetto «*Disposizioni attuative quadro per la «Misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura». (art. 13, comma 2, lettera i della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008)*» che prevede, tra l'altro, la copertura finanziaria sul capitolo 7836 per € 150.000,00 sul bilancio 2018, € 150.000,00 sul bilancio 2019, con le modalità previste dalla citata deliberazione;

Considerato che la sopra citata d.g.r. prevede al punto 7, che il dirigente competente possa adottare, con successivo provvedimento, disposizioni di ordine procedurale che stabiliscono, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014, le modalità, le procedure di controllo e di erogazione dei contributi regionali in essere;

Dato atto che la concessione degli aiuti previsti dal presente atto è stata registrata in esenzione dalla Commissione Europea con il numero SA.47965 (2017/XA) come previsto dal punto 3 della citata d.g.r. 6860 del 12 luglio 2017;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle definizioni dei criteri tecnici operativi tramite l'approvazione delle «*Modalità per l'accreditamento dei soggetti prestatori dei servizi di sostituzione e procedure di concessione dei contributi*» di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto inoltre, di approvare la modulistica inerente lo «*schema di manifestazione di interesse*» di cui all'allegato B) e lo «*schema verbale di visita in loco*» di cui all'allegato C), parti integranti e sostanziali del presente atto

Acquisito, nella seduta del 14 marzo 2017, il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato F) della d.g.r. n. 3839 del 14 luglio 2015;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 07 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. di approvare le «*Modalità per l'accreditamento dei soggetti prestatori dei servizi di sostituzione e procedure di concessione dei contributi*» di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la modulistica inerente lo «*schema di manifestazione di interesse*» di cui all'allegato B) e lo «*schema verbale di visita in loco*» di cui all'allegato C), parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente  
Roberto Daffonchio

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**MISURA REGIONALE A SOSTEGNO DEI SERVIZI DI SOSTITUZIONE  
NELL' AZIENDA AGRICOLA.  
"MODALITA' PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI  
PRESTATORI DEI SERVIZI DI SOSTITUZIONE E PROCEDURE DI  
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI"  
(D.G.R n. 6860 del 12/07/2017)**

**Sommario**

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. MOTIVAZIONI DELL'AIUTO
3. OBIETTIVI DELLA MISURA
4. BENEFICIARI E SOGGETTI PRESTATORI DEL SERVIZIO
5. CONDIZIONI E RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'
6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO
7. ENTITA' DEGLI AIUTI
8. ADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO (soggetto prestatore)
9. PROCEDURE
  - 9.1 Manifestazione di interesse
  - 9.2 Domanda concessione contributo
  - 9.3 Istruttoria delle domande di contributo
  - 9.4 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria
  - 9.5 Presentazione richiesta di riesame
  - 9.6 Comunicazione dell'esito del riesame
10. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE
11. LIMITI E DIVIETI
12. ZONIZZAZIONE
13. MONITORAGGIO E CONTROLLI
  - 13.1 Monitoraggio
  - 13.2 Controlli

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*", il cui art. 13, comma 2, lettera i) introduce i "servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore" quale articolazione del sistema integrato di servizi di supporto e assistenza tecnica.
- D.G.R. n. 6860 del 12/07/2017 "*Disposizioni attuative quadro per la misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura. (art. 13, comma 2, lettera i della l.r. n. 31 del 5/12/2008)*" pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 29 del 19/07/2017.
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

## 2. MOTIVAZIONI DELL'AIUTO

L'attività agricola in generale e in particolare quella zootecnica è caratterizzata da un impegno lavorativo di 365 giorni all'anno che richiede alta professionalità, garanzia di continuità d'impresa, nonché l'obbligo, per il titolare e il personale addetto, ad un presidio pressoché continuo delle attività lavorative nel corso di tutto l'anno.

E' quindi fondamentale migliorare la qualità di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di poter usufruire di manodopera qualificata, in caso di ferie, malattia/infortunio, maternità, congedi parentali, decesso proprio e/o dei dipendenti.

Inoltre l'intervento assume una valenza di ordine sociale, in quanto garantisce la possibilità di occupare lavoratori extracomunitari, giovani e disoccupati e contribuire all'eliminazione del lavoro nero nelle campagne.

## 3. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità di vita per gli addetti al settore agricolo e zootecnico;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo anche di persone di provenienza extracomunitaria che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;

- favorire l'introduzione di forme di lavoro flessibile;
- contrastare il lavoro nero nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole.

#### 4. BENEFICIARI FINALI E SOGGETTI PRESTATORI DEL SERVIZIO

Ai sensi della normativa vigente:

- a) sono **beneficiari finali (o indiretti dell'aiuto)** del servizio tutte le piccole e medie imprese agricole di cui all'allegato I del reg UE n. 702/2014 attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di appartenenza ad organizzazioni. L'accesso è garantito a tutte le aziende che ne faranno richiesta. Le stesse non possono essere destinatarie di sovvenzione diretta ma soltanto di un servizio sovvenzionato;
- b) sono "**soggetti prestatori**" del servizio le Associazioni di imprenditori agricoli professionali (beneficiari dell'aiuto) cooperative o consorzi costituiti per la gestione di un servizio di sostituzione.

**I soggetti prestatori del servizio di sostituzione sono, pertanto, i beneficiari diretti dell'aiuto regionale.**

#### 5 CONDIZIONI E RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'

I potenziali soggetti prestatori del servizio di cui al precedente punto 4 lettera b) debbono essere riconosciuti idonei dalla Regione Lombardia a svolgere i servizi di sostituzione.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento sono i seguenti:

- a) possedere uno statuto che:
  - dichiarare tra gli scopi la fornitura di un servizio di sostituzione;
  - garantisca la possibilità di fruire del servizio a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti, anche ai non soci alle stesse condizioni e con le stesse tariffe dei soci. Gli eventuali maggiori oneri dei non soci per i costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
  - preveda una durata minima della associazione, cooperativa o consorzio non inferiore ai 10 anni.

- b) tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del D.P.R. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni ) e un bilancio annuale.

La D.G. Agricoltura provvede con periodicità biennale alla verifica del mantenimento dei requisiti dei soggetti prestatori del servizio già riconosciuti.

### 5.1 domanda di riconoscimento di idoneità e istruttoria

I soggetti che intendono ottenere il riconoscimento a svolgere servizi di sostituzione devono presentare domanda alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano entro il 31 maggio di ogni anno, tramite pec, all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it) allegando la seguente documentazione:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- dichiarazione del legale rappresentante che:
  - indichi l'ambito territoriale di attività (regionale e/o nazionale);
  - attesti la tenuta di un bilancio annuale e di una contabilità ordinaria o semplificata;
- copia autentica della delibera del Consiglio di Amministrazione intesa ad ottenere il riconoscimento.

L'istruttoria delle domande di riconoscimento è ultimata entro **60 giorni** dal ricevimento delle stesse e si conclude, in caso positivo, con l'approvazione di un decreto del Dirigente competente, che verrà trasmesso agli interessati.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa rispetto a quella prevista, fatta a mezzo raccomandata, sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Le integrazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa indicazione, pena la sospensione dell'istruttoria ed il mancato accoglimento della domanda.

Nel caso di diniego sono fornite le motivazioni e le necessarie informazioni circa le modalità di ricorso.

Limitatamente per l'anno 2017, i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento a svolgere servizi di sostituzione, devono presentare domanda di riconoscimento di idoneità entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. delle presenti disposizioni attuative.

I soggetti in possesso di riconoscimento di idoneità ai sensi della D.G.R. N.6839 del 19/03/2008 ("Misure di sostegno ai servizi di sostituzione in agricoltura") o provvedimenti successivi **devono, in ogni caso**, presentare nuova domanda di riconoscimento ai sensi della D.G.R. n. 6860 del 12 luglio 2017.

## 6 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a concedere un contributo ai costi sostenuti per la prestazione di servizi di sostituzione ad aziende agricole situate esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia concernenti la sostituzione temporanea del conduttore, di un suo partner o di un suo collaboratore per motivi dovuti a malattia e/o infortunio (non dovuto al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa), maternità, congedi parentali, ferie, decesso.

## 7 ENTITA' DEGLI AIUTI .

La presente misura si applica a partire dalle attività di sostituzione svolte nell'anno 2017 e successivi con risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale. La concessione del contributo avrà luogo nell'anno successivo a quello di attività.

Attualmente le risorse disponibili prevedono il seguente programma di finanziamento:

- Per l'anno 2018 - € 150.000,00 (contributo per attività 2017)
- Per l'anno 2019 - € 150.000,00 (contributo per attività 2018)

**I nuovi soggetti** prestatori del servizio riconosciuti idonei dalla regione nel corso dell'anno 2017 hanno diritto all'aiuto limitatamente alla attività di sostituzione svolta successivamente alla data dell'atto regionale di riconoscimento.

L'aiuto è concesso sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori.

Il contributo concesso ai soggetti prestatori del servizio di sostituzione viene riconosciuto sulla base del costo complessivo dei servizi di sostituzione erogati nel corso dell'anno di riferimento, dedotto di eventuali altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Per ogni beneficiario **è previsto un aiuto fino al 45%** dei costi effettivi di fornitura dei servizi di sostituzione, dedotto di eventuali altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

**Le risorse finanziarie disponibili vengono assegnate in percentuale identica tra i soggetti prestatori del servizio in base all'entità dei costi ammissibili a contributo.**

Qualora il costo complessivo dei servizi di sostituzione ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà ricalcolato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria.

## 8 ADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO (soggetto prestatore)

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- tenere una contabilità analitica e separata per le spese inerenti i servizi di sostituzione, nel caso di soggetti che perseguano anche scopi diversi;
- inviare alla competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura copia del bilancio consuntivo entro 30 giorni dalla sua approvazione con relativo verbale assembleare. Nel bilancio devono essere evidenziati gli eventuali contributi pubblici, specificandone provenienza e finalità;
- comunicare agli organi designati ai controlli, tutte le informazioni richieste al punto 12.2.

## 9 PROCEDURE

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente misura i soggetti riconosciuti devono:

- presentare la **manifestazione di interesse alla misura** ;
- presentare la **domanda di concessione del contributo**.

### 9.1 Manifestazione di interesse

Per poter beneficiare del contributo che verrà erogato nell'anno successivo a quello di attività, i soggetti riconosciuti idonei, con le modalità di cui al paragrafo 5.1, devono comunicare alla competente Struttura regionale della D.G. Agricoltura, la propria manifestazione di interesse **entro il 30 settembre di ogni anno**.

La manifestazione d'interesse, redatta in carta semplice, deve essere prodotta secondo lo **schema di cui all'allegato B)** resa sotto forma di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

La manifestazione d'interesse è indirizzata alla "Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano" e può essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità:

- tramite pec, all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it);
- tramite raccomandata A/R;
- Tramite consegna a mano all'ufficio protocollo di Regione Lombardia, anche presso gli U.T.R.

### **Per l'anno 2017:**

I soggetti prestatori del servizio riconosciuti idonei nel corso dell'anno 2017 possono presentare la manifestazione d'interesse contestualmente all'istanza di riconoscimento di cui al precedente punto 5, **entro 30 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento, il cui buon fine è subordinato alla conclusione positiva del procedimento di riconoscimento.

La D.G. Agricoltura si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni rese, nonché l'effettivo possesso dei requisiti.

### **9.2 Domanda di concessione del contributo**

I soggetti prestatori del servizio di sostituzione che hanno comunicato la propria manifestazione di interesse e per i quali nulla osta a beneficiare degli aiuti previsti, per poter accedere al contributo previsto per l'anno di riferimento, di cui al precedente punto 5, devono, **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di fornitura del servizio, presentare domanda alla "Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano", tramite pec. all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di arrivo attribuita con il numero di protocollo pec.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o assegnazione del protocollo oltre i predetti termini, anche a causa di anomalie o malfunzionamenti dei sistemi informatici di protocollazione, la domanda si considera non presentata.

E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- una relazione sulle attività svolte nelle aziende, nei diversi periodi in cui ha operato, con indicazione del periodo esatto, delle mansioni ricoperte e di chi (titolare e/o coadiuvante e/o dipendente) ha usufruito della sostituzione;
- un'autocertificazione dell'imprenditore agricolo, per ogni periodo di servizio fruito che, nel caso di assenza sua e/o dei coadiuvanti, attesti la necessità della sostituzione, mentre nel caso di sostituzione di un salariato l'autocertificazione del titolare dell'azienda deve essere controfirmata per avallo dal dipendente;



- un'autocertificazione dell'imprenditore agricolo che dichiari di non essere una impresa in difficoltà, così come definita nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)*", né una impresa su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- certificato medico nel caso di sostituzione per infortunio e/o malattia e maternità;
- nel caso di infortunio, con l'esclusione dell'infortunio in itinere, un'autocertificazione dell'imprenditore agricolo che attesti il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa;
- prospetto riepilogativo dell'attività svolta che indichi il numero complessivo delle giornate lavorative relative all'anno di riferimento, suddivise per tipologia di servizio prestato;
- cedolini/buste paga dei dipendenti del soggetto prestatore del servizio di sostituzione per ogni mensilità di effettivo servizio;
- copia delle fatture quietanzate emesse dal soggetto prestatore del servizio di sostituzione riportanti il numero di giornate nelle quali è stato erogato il servizio;
- una dichiarazione (del soggetto prestatore del servizio) che per i servizi di sostituzione rendicontati per l'anno di riferimento, non sono stati utilizzati agenti (operai) in regime di altri aiuti comunitari, statali o regionali.

### **9.3 Istruttoria delle domande di contributo**

L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dalla competente Struttura della D.G. Agricoltura e si conclude, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con la stesura di un apposito verbale che riporta l'ammissione/non ammissione a finanziamento ed il relativo contributo assegnato. Nel corso dell'istruttoria verranno valutati anche gli esiti dei controlli in loco effettuati nel corso dello svolgimento dell'attività.

La richiesta di eventuale documentazione integrativa rispetto a quella prevista, fatta tramite pec, sospende i termini di istruttoria sopra indicati.

Le integrazioni devono essere fornite entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa indicazione, pena la decadenza del contributo.

### **9.4 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria**

La competente Struttura della D.G. Agricoltura comunica ad ogni richiedente l'esito dell'istruttoria, inviando copia del verbale entro 20 giorni dal termine istruttorio, nonché le modalità di riesame.

## **9.5 Presentazione richiesta di riesame**

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di presentare alla Direzione Generale Agricoltura memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la posizione.

Se le memorie scritte vengono presentate nei termini sopra definiti, la Direzione Generale Agricoltura è tenuta a riesaminare la documentazione relativa e ad esprimere un parere.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, nei termini prescritti, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo la possibilità di ricorso previste dalla legge.

## **9.6 Comunicazione dell'esito del riesame**

La competente Struttura organizzativa della Direzione Generale Agricoltura comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

## **10 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE**

La liquidazione del contributo avviene con decreto a firma del dirigente competente della D.G. Agricoltura.

## **11 LIMITI E DIVIETI**

Non può essere ammesso a contributo il volume di attività riferito al lavoro degli agenti di sostituzione che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici.

Gli aiuti inoltre saranno concessi e erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 702/2014 e in particolare:

- dell'art. 6 "effetto incentivazione" che sancisce che le agevolazioni in favore delle aziende agricole che intendono usufruire dei servizi di sostituzione di cui all'art. 23 del medesimo regolamento, debbano soddisfare le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 6 ovvero che prima di usufruire di detto servizio, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto e che la domanda contenga almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

- ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" che prescrive che si possano cumulare le presenti agevolazioni con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — il cumulo possa avvenire unicamente se questo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al presente regolamento;
- ai sensi dell'art. 9 "pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014 che stabilisce che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 702/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
- ai sensi dell'art. 12 "Relazioni" che impone l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di stato alla Commissione Europea;
- ai sensi dell'art. 23, del predetto regolamento, dal titolo "Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola" il quale sancisce che: possano essere finanziati i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, periodo di ferie, congedo di maternità, congedo parentale e in caso di decesso; la durata della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo per maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso; gli aiuti non comportano pagamenti diretti al beneficiario e sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola.

Inoltre non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)", né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

## **12 ZONIZZAZIONE**

I servizi di sostituzione sono attuabili su tutto il territorio regionale.

## **13 MONITORAGGIO E CONTROLLI**

### **13.1 Monitoraggio**

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato su base annua, attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del servizio;

- n. di giornate di servizio erogate suddivise per motivo di sostituzione;
- n. degli agenti impiegati;
- Importo globale dei costi ammissibili;
- Importo globale degli importi erogati.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito dei servizi di sostituzione dovranno essere conferiti nel sistema informatico *SISCO aiuti di stato* ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 12 "Relazioni" del regolamento (UE) N. 702/2014.

### 13.2 Controlli

Il controllo del regolare svolgimento dell'attività di sostituzione è attuato dagli U.T.R. competenti per territorio tramite sopralluoghi presso aziende fruitrici del servizio utilizzando l'apposito schema di verbale di cui all'allegato c al presente atto, su almeno il 5% dei richiedenti il servizio nel corso dell'anno. Per tale scopo la D.G. Agricoltura richiederà ai soggetti prestatori dei servizi tutta la documentazione necessaria ad organizzare i sopralluoghi da parte degli U.T.R. competenti per territorio.

#### Sintesi delle tempistiche definite dal bando

Azione	Termini	Soggetto competente
Domanda di riconoscimento	31 maggio	Soggetto richiedente
Istruttoria domande di riconoscimento	60 giorni dal ricevimento	R.L. D.G. Agricoltura
Eventuali integrazioni alla domanda di riconoscimento	Entro 10 giorni dalla richiesta	Soggetto richiedente
Manifestazione d'interesse	Entro il 30 settembre	Soggetto richiedente
Domanda di concessione contributo	Entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla fornitura del servizio di sostituzione	Soggetto richiedente
Istruttoria della domanda di contributo e	Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda	R.L. D.G. Agricoltura
comunicazione esiti della domanda di contributo	Entro 20 giorni	R.L. D.G. Agricoltura
Liquidazione del contributo	Previa verifica contabile della disponibilità finanziaria e comunque entro l'anno di competenza.	R.L. D.G. Agricoltura

**Attuazione della MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI SI SOSTITUZIONE NELL' AZIENDA AGRICOLA. Ai sensi della DGR n. 6860 del 12/07/2017 e del D.D.S. n..... del di approvazione delle *Modalità per l'accreditamento dei soggetti prestatori dei servizi di sostituzione e procedure di concessione dei contributi.***

**Schema Manifestazione d'interesse all'aiuto per l'anno.....**

**Alla Regione Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano  
[agricoltura@pec.regione.lombardia.it](mailto:agricoltura@pec.regione.lombardia.it)**

IL SOTTOSCRITTO..... nato a..... il  
..... in qualità di .....

**Ai sensi di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di cui all'art. 76 del medesimo DPR, In qualità di legale rappresentante della associazione/cooperativa ..... autorizzata ad esercitare l'attività di servizi di sostituzione nell'azienda agricola in Regione Lombardia con decreto ..... numero..... del.....**

#### DICHIARA

**Che l'associazione rappresentata è fiscalmente individuata come segue**

PARTITA IVA ..... CODICE

FISCALE.....

RAGIONE SOCIALE.....

SEDE SOCIALE .....

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO.....

TELEFONO.....

COMUNE..... PROV.....C.A.P.....

#### E MANIFESTA L'INTERESSE

**a beneficiare dell'aiuto regionale ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia n. 6860 del 12/07/2017 e del Decreto Dirigenziale n. ....del... per l'anno ..... in merito all'attività svolta nell'anno.....**

Luogo

Data

Firma del richiedente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELL' AZIENDA AGRICOLA. Ai sensi della DGR n. 6860 del 12/07/2017 e del D.D.S. n..... del**

**Schema verbale di visita in loco**

In data ..... i sottoscritti, .....funzionari dell'U.T.R..... si sono recati presso l'azienda agricola denominata ..... CUA..... socia/non socia della cooperativa/associazione denominata..... al fine di verificare il regolare svolgimento dell'attività di sostituzione svolta.

Si rileva, pertanto l'effettiva presenza del sig. .... (nome del dipendente) dipendente della cooperativa/associazione prestatrice del servizio che svolge mansioni di....., in sostituzione della del sig. .... che svolge mansione di....., dipendente della azienda richiedente il servizio. Dalla documentazione in possesso si prevede che il servizio di sostituzione abbia la seguente durata : dal ..... al..... salvo prolungamenti nei limiti temporali consentiti dalla norma.

Si attesta che il motivo della sostituzione è per cause attribuite a..... ;

Il presente sopralluogo ha dato riscontri positivi/negativi in quanto le motivazioni della sostituzione soddisfano/NON soddisfano le disposizioni del D.d.s. delle disposizioni attuative della DGR **6860 del 12/07/2017** e quindi ammissibile/non ammissibile a contributo previa presentazione di rendicontazione finale.

Li.....

**I funzionari accertatori**